

STATUTO

SHALOM COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PALAZZOLO SULL'OGGIO BS VIA
RASPINA 3

Numero REA: BS - 304642

Codice fiscale: 02922520172

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-12-2017 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" N. 27839/13845 Rep.	
	S T A T U T O	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita la società Cooperativa sociale, avente scopo mu-	
	tualistico e non di lucro, denominata:	
	"SHALOM Cooperativa Sociale - ONLUS".	
	La Cooperativa è a mutualità prevalente ed opererà nel rispet-	
	to della L. 8.11.1991 n. 381.	
	La sede della società è posta in Comune di Palazzolo	
	sull'Oglio (Bs).	
	La Cooperativa potrà istituire e sopprimere centri operativi,	
	stabilimenti, magazzini, uffici, agenzie e rappresentanze, se-	
	di secondarie e succursali.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050	
	(duemilacinquanta); compete all'assemblea dei soci deliberare	
	lo scioglimento anticipato o la proroga della durata.	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse ge-	
	nerale della comunità alla promozione umana e all'integrazione	
	sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività	
	diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi -	
	finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate	

	ai sensi dell'articolo uno, primo comma lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381.	
	La Cooperativa intende sviluppare e sostenere l'autopromozione della comunità attraverso percorsi finalizzati a rivitalizzare i processi partecipativi e a potenziare il tessuto della comunità stessa; favorire il cambiamento delle condizioni e delle relazioni sociali nell'ottica della prevenzione di forme di disagio e del miglioramento della qualità della vita; promuovere ed attuare interventi volti alla presa di coscienza e allo sviluppo delle potenzialità degli individui. Il suo fine ultimo è l'aumento della libertà e dell'autonomia degli individui, dei gruppi e della comunità.	
	La Cooperativa non ha finalità speculative e intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicandone i principi.	
	La Cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta. I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, tramite la gestione in forma associata dell'impresa di cui all'articolo 5.	
	Per il raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, che potrà essere in forma subordinata nelle diverse	

	tipologie previste dalla legge od in forma autonoma, ivi com-	
	presa la collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in	
	qualsiasi altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.	
	Qualora necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale e	
	comunque non in via prevalente e nei limiti consentiti dalla	
	L. 381/91, la cooperativa potrà avvalersi di altri lavoratori	
	non soci, che presteranno la loro opera in forma subordinata	
	od in altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.	
	Scopo della cooperativa è altresì quello di offrire ai propri	
	soci la possibilità di fruire, a condizioni vantaggiose dei	
	servizi svolti, costituenti l'oggetto dell'attività della Coo-	
	perativa.	
	La Cooperativa potrà svolgere la sua attività anche con terzi.	
	Nello svolgimento della sua attività la Cooperativa rispetterà	
	il principio di parità di trattamento e le disposizioni di	
	legge per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Dovranno essere tassativamente rispettati i seguenti divieti	
	ed obblighi:	
	a) non potranno essere distribuiti dividendi in misura supe-	
	riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-	
	mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	
	mente versato;	
	b) non potranno essere remunerati gli strumenti finanziari of-	
	ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori e le quote dei so-	
	ci sovventori in misura superiore a due punti rispetto al li-	

mite massimo previsto per i dividendi di cui sopra;

c) le riserve non potranno essere distribuite fra i soci;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 4 (Soci lavoratori)

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano.

La Cooperativa può aderire ad Organismi economici o Sindacali, che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi.

L'adesione agli Organismi ed Enti, saranno deliberate dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 5 (Oggetto sociale)

Oggetto della cooperativa sono le attività agricole, industriali, commerciali o di servizi di cui all'articolo uno, primo comma lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381 da conseguirsi valendosi principalmente dell'attività dei soci operatori e specificatamente le seguenti:

a) produzione, lavorazione, commercializzazione di manufatti in genere, sia in proprio che in conto terzi, nonché di pro-

	dotti derivanti dalla attività sociale ottenute in appositi	
	centri di lavoro sia di carattere artigianale che non;	
	b) l'assunzione di lavori di facchinaggio, compresi quelli	
	preliminari e complementari e di fatica in genere;	
	c) l'attività di sgombero di appartamenti e di uffici, traslo-	
	chi;	
	d) l'attività di costruzioni e manutenzioni edili in genere;	
	e) l'attività di recupero dei materiali metallici e non metal-	
	lici;	
	f) la produzione e la vendita di brani e video musicali a mez-	
	zo supporti magnetici, digitali ed attraverso la rete inter-	
	net;	
	g) l'installazione e la manutenzione di impianti di riscalda-	
	mento, di climatizzazione azionati da fluido liquido, aerifor-	
	me, gassoso e di qualsiasi natura o specie, all'interno di	
	edifici ad uso civile ed industriale;	
	h) l'installazione e la manutenzione di impianti idrosanitari;	
	i) l'installazione e la manutenzione di impianti elettrici;	
	j) la conduzione di aziende agricole e forestali nonché colti-	
	vazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche con svolgimento di	
	ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, compresa	
	la commercializzazione, anche previa trasformazione dei pro-	
	dotti ottenuti dalle colture ed attività suddette ed attività	
	di manutenzione di verde pubblico o privato;	
	k) il trasporto di persone e/o merci.	

	La Cooperativa potrà svolgere altra attività connessa o affine	
	a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e con-	
	cludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare,	
	industriale, finanziaria, necessarie od utili alla realizza-	
	zione degli scopi sociali e, comunque sia direttamente che in-	
	direttamente attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro, per la	
	sola indicazione esemplificativa:	
	a) acquistare o costruire e, successivamente, gestire immobili	
	ad uso diverso da abitazione atti ad ospitare tutte le attivi-	
	tà e le iniziative di cui ai punti precedenti, nonché gli or-	
	ganismi che possono essere soci della cooperativa; istituire o	
	gestire strutture, stabilimenti ed impianti necessari per l'e-	
	spletamento delle attività sociali;	
	b) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi for-	
	ma, in imprese, che svolgano attività analoghe o comunque ac-	
	cessorie all'attività' sociale;	
	c) dare adesione e partecipazioni ad Enti e Organismi economi-	
	ci, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppa-	
	re il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli ap-	
	provvigionamenti ed il credito;	
	d) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi	
	altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'otte-	
	nimento del credito da parte dei soci, degli Enti cui la Coo-	
	perativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;	
	e) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-	

	strutturazione o per il potenziamento aziendale;	
	f) adottare procedure di programmazione pluriennale finalizza-	
	te allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.	
	Ai fini della realizzazione delle attività di cui al presente	
	articolo e per favorire e tutelare lo spirito di previdenza e	
	di risparmio dei soci, la Cooperativa può raccogliere, presso	
	questi (iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi), finanzia-	
	menti con obbligo di rimborso. Le modalità di raccolta e con-	
	trattuali sono disciplinate da apposito regolamento; le condi-	
	zioni economiche del rapporto, unitamente alle altre indica-	
	zioni, sono fissate dal Consiglio di Amministrazione; il tutto	
	in conformità alle disposizioni della legge fiscale, bancaria	
	ed ai provvedimenti delle Autorità monetarie in materia di fi-	
	nanziamenti e raccolta di risparmio presso i soci.	
	Le attività finanziarie non potranno comunque essere prevalen-	
	ti o nei confronti del pubblico.	
	SOCI	
	Art. 6 (Soci)	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere	
	inferiore a nove. Possono essere soci coloro che, non avendo	
	interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono	
	perseguire gli scopi sociali partecipando ai lavori della Coo-	
	perativa ed attivamente contribuendo al suo esercizio e al suo	
	sviluppo.	
	La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limi-	

	tata all'ammontare delle quote sottoscritte.	
	Possono essere soci le persone fisiche che appartengono alle	
	seguenti categorie:	
	a) soci cooperatori, i.e. coloro che:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e al-	
	le decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e parte-	
	cipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni	
	sulla loro destinazione;	
	- mettono a disposizione le proprie capacità professionali an-	
	che in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta,	
	nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili	
	per la Cooperativa stessa.	
	I soci cooperatori possono rivestire la qualità di:	
	a.1) soci cooperatori lavoratori: persone che abbiano compiuto	
	il diciottesimo anno di età (salvo i casi di anticipata acqui-	
	sizione della capacità giuridica per atto dell'autorità giu-	
	diziaria o per legge) che prestano la loro attività ricevendo	
	un compenso di qualsiasi natura o entità;	
	a.2) soci cooperatori volontari, di cui all'articolo due della	
	legge 8 novembre 1991, n. 381: coloro che prestino la loro at-	

	tività gratuitamente. Il numero dei soci cooperatori volontari	
	non può superare la metà del numero complessivo dei soci lavo-	
	ratori. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto	
	soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e	
	documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla coopera-	
	tiva per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci coope-	
	ratori volontari possono essere utilizzate in misura comple-	
	mentare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di	
	operatori professionali;	
	b) soci sovventori ai sensi dell'art. 4 della legge n.59/1992.	
	Possono inoltre essere soci, le persone giuridiche, pubbliche	
	e o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e	
	lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro Soci in	
	base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indica-	
	te.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei re-	
	quisiti di cui al presente articolo e l'inesistenza di cause	
	di incompatibilità previste dallo Statuto, delibera l'ammis-	
	sione su domanda dell'interessato sia persona fisica sia per-	
	sona giuridica. La deliberazione di ammissione deve essere co-	
	municata all'interessato e annotata a cura degli amministrato-	
	ri nel libro dei soci.	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o	
	delle azioni sottoscritte, il sovrapprezzo eventualmente de-	

	terminato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio	
	su proposta del Consiglio di Amministrazione.	
	Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni mo-	
	tivare la deliberazione del rigetto della domanda di ammissio-	
	ne e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio	
	di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro sessanta gior-	
	ni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza	
	si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	sua prossima successiva convocazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione nella relazione al bilancio	
	illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Con-	
	siglio di Amministrazione domanda scritta, dalla quale dovran-	
	no risultare:	
	a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice	
	fiscale, cittadinanza;	
	b) l'indicazione se il socio intende essere ammesso quale so-	
	cio lavoratore, socio volontario, socio sovventore; per i soci	
	lavoratori e volontari, l'indicazione della effettiva attività	
	svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei	
	settori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche	
	competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni	

	dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instau-	
	rare in conformità con il presente statuto e con l'apposito	
	Regolamento Interno, che esaminerà, riconoscendo espressamente	
	nella domanda di averne preso visione;	
	c) l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere che non	
	dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di leg-	
	ge e di statuto.	
	Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dovrà:	
	- impegnarsi a versare l'eventuale sovrapprezzo, qualora de-	
	terminato dall'assemblea dei soci;	
	- obbligarsi ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti	
	ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi socia-	
	li;	
	- il socio lavoratore dovrà inoltre obbligarsi a mettere a di-	
	sposizione le proprie capacità professionali ed il proprio la-	
	voro in relazione al tipo e allo stato dell'attività' svolta,	
	nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile	
	per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rap-	
	porto instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperati-	
	va.	
	La domanda di ammissione da parte di ente o persona giuridica	
	dovrà precisare:	
	a) denominazione o ragione sociale, sede, luogo e data della	
	sua costituzione, attività, codice fiscale e partita IVA;	
	b) copia dello Statuto e della delibera di autorizzazione o	

	patti sociali, con indicazione della persona fisica designata	
	a rappresentarla e dell'ammontare del capitale che intende	
	sottoscrivere;	
	c) caratteristiche ed entità degli associati;	
	d) ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di amministra-	
	zione.	
	La domanda di ammissione dovrà contenere l'impegno a versare	
	l'eventuale sovrapprezzo, e ad attenersi al presente statuto,	
	ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali.	
	I soci dovranno sottoscrivere la quota di capitale, da versare	
	nei termini previsti dal seguente art. 21, mentre l'eventuale	
	sovrapprezzo dovrà essere versato immediatamente.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata	
	nel libro soci, dopo che da parte del nuovo ammesso siano sta-	
	ti effettuati i versamenti dovuti.	
	Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione	
	senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera	
	diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata con le	
	medesime modalità e versamenti di cui sopra.	
	I soci sono obbligati all'osservanza dello Statuto, dei Rego-	
	lamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali; i soci lavoratori sono inoltre obbligati a prestare	
	il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigen-	
	ze in atto e secondo quanto previsto nel Regolamento Interno.	

	Art. 6 bis (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	ai sensi dell'art. 2527, terzo comma, del codice civile, i cui	
	diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	
	dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di	
	completare la loro formazione, soggetti in grado di contribui-	
	re al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-	
	le viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento	
	dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a 18	
	(diciotto) mesi.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale, pur non potendo	
	essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella cate-	
	goria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della Coope-	
	rativa e pur non potendo votare sulle modifiche allo Statuto,	
	sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti	
	ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 9 del pre-	
	sente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale	
	può recedere in qualsiasi momento.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci coo-	
	peratori dall'art. 11 del presente Statuto, l'inosservanza dei	
	doveri inerenti la formazione.	

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Art. 7 (Divieto di concorrenza)

E' fatto divieto al socio lavoratore di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali e che esplicino attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di imprese aventi oggetto uguale o analogo o connesso a quello della Cooperativa, salvo espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, che delibererà tenendo conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro col socio, che richieda la deroga al suddetto divieto.

RECESSO - ESCLUSIONE

Art. 8

La qualità di socio si perde per recesso ed esclusione.

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perso i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro con la Cooperativa, subordinato,

	autonomo o di altra natura sia stato risolto a iniziativa del-	
	la Cooperativa o la cui prestazione sia stata sospesa per in-	
	disponibilità di occasioni di lavoro.	
	Il socio potrà recedere qualora gli sia negata la autorizza-	
	zione a cedere la sua partecipazione.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata alla società. Il Consiglio di Amministrazione deve	
	esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sus-	
	sistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono	
	darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre oppo-	
	sizione innanzi il Foro competente.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda. Ove la legge non preveda diversamente, per i rapporti	
	mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima	
	del 31 dicembre di ogni anno, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo.	
	Art. 10 (Recesso soci sovventori)	
	I soci sovventori potranno recedere qualora le quote siano de-	
	tenute da un socio cooperatore che perda per qualsivoglia mo-	
	tivo tale qualifica; in mancanza di tale determinazione po-	
	tranno comunque liberamente recedere dopo cinque anni dalla	

	ammissione alla società.	
	Art. 11 (Esclusione del socio)	
	L'esclusione del socio può aver luogo:	
	1) per inabilitazione, interdizione o fallimento o per condanna ad una pena che comporta la interdizione a pubblici uffici o per condanna per gravi reati contro il patrimonio o la persona, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;	
	2) per la mancata esecuzione, in tutto o in parte del pagamento delle quote sottoscritte, nonostante la intimazione da parte degli amministratori;	
	3) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, richiamandosi in particolare quanto stabilito dall'art. 7 del presente statuto, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;	
	4) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;	
	5) per avere in qualunque modo arrecato danni gravi alla Cooperativa;	
	6) per provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	7) in caso di risoluzione per inadempimento del rapporto di lavoro non subordinato.	
	L'esclusione è deliberata dagli amministratori.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	

	opposizione al Tribunale competente nel termine di sessanta	
	giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto so-	
	ciale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici	
	pendenti.	
	L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione	
	del rapporto di lavoro.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina	
	comunque anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pen-	
	denti, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Interno	
	e delle norme inderogabili in materia di lavoro subordinato.	
	Art. 12 (Delibera di esclusione del socio)	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione,	
	saranno comunicate con la relativa motivazione ai soci desti-	
	nari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o median-	
	te raccomandata a mano con la relativa ricevuta.	
	Art. 13 (Rimborso quota sociale dei soci cessati)	
	I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rim-	
	borso della quota di capitale da essi effettivamente versata,	
	a cui aggiungere gli eventuali dividendi maturati e non ri-	
	scossi, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale,	
	limitatamente al socio, diventa operativo.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.	

	Il diritto di rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei centotanta giorni successivi alla approvazione del predetto bilancio.	
	Art. 14 (Diritti degli eredi)	
	In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura nella misura e con le modalità previste dal precedente art. 13, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti artt. 13 e 14.	
	Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione od atto notorio, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e saranno tenuti alla nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.	
	Le quote, per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devo-	

	lute al fondo di riserva legale.	
	Art. 16 (Diritti dei soci cessati per fondi di previdenza)	
	In caso di recesso od esclusione, i diritti dei soci - e degli	
	eredi per quelli defunti - relativamente ad eventuali fondi di	
	previdenza saranno definiti da apposito regolamento approvato	
	dalla assemblea.	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 17 (Disciplina dei soci sovventori)	
	Possono essere ammessi alla Cooperativa soci, denominati "soci	
	sovventori", che investono capitali nell'impresa e che non si	
	avvalgano delle prestazioni istituzionali di questa. Possono	
	essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giu-	
	ridiche. I conferimenti effettuati dai soci sovventori, vanno	
	a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato	
	allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al poten-	
	ziamento aziendale.	
	A ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti più	
	di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento ef-	
	fettuato. Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci	
	sovventori deve essere tale da non superare un terzo del tota-	
	le dei voti complessivamente spettanti alla base sociale, in-	
	teso come somma dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai	
	soci sovventori. L'esercizio del diritto di voto del socio	
	sovventore spetta a colui che, alla data dell'assemblea, ri-	
	sulta iscritto nell'apposito libro da almeno novanta giorni.	

	I soci sovventori, persone fisiche, e i rappresentanti dei so-	
	ci sovventori persone giuridiche, possono essere nominati am-	
	ministratori. La maggioranza degli amministratori deve comun-	
	que essere costituita dai soci cooperatori.	
	Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in con-	
	formità alla normativa vigente in materia, da apposito regola-	
	mento. I soci sovventori sono obbligati:	
	1) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e	
	nei termini previsti dal relativo regolamento;	
	2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deli-	
	berazioni legalmente adottate degli organi sociali, limitata-	
	mente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	TRATTAMENTO DEI SOCI LAVORATORI	
	Art. 18 (Regolamento interno per i rapporti di lavoro tra soci	
	e cooperativa)	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-	
	cio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro,	
	la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trat-	
	tamento economico e normativo sono disciplinati da apposito	
	"Regolamento Interno", redatto dal Consiglio di amministrazio-	
	ne ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci con le mag-	
	gioranze previste per l'assemblea straordinaria.	
	Si precisa che nel presente Statuto per "Regolamento Interno"	
	si intende il Regolamento di cui al presente articolo.	
	Il "Regolamento Interno" può definire i parametri di carattere	

	economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali	
	l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e sta-	
	bilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	Il "Regolamento Interno" può definire le misure da adottare in	
	caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto	
	delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.	
	Il "Regolamento Interno" dovrà definire la tipologia dei rap-	
	porti di lavoro che si intendono attuare, in forma alternati-	
	va, con i soci lavoratori.	
	Art. 19 (Stato di crisi)	
	Il "Regolamento Interno" di cui all'articolo precedente può	
	prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione dal lavoro	
	a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di	
	crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ri-	
	dimensionamento definitivo degli organici della Cooperativa.	
	Lo stesso "Regolamento Interno" stabilisce il termine decorso	
	il quale il socio cooperatore, assente per infermità per pe-	
	riodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tem-	
	po indeterminato.	
	Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione dal lavoro	
	a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio la-	
	voratore ha diritto di precedenza per la riammissione al lavo-	
	ro rispetto all'ammissione dei nuovi soci cooperatori con pari	
	attitudini professionali, salvo il caso in cui la Cooperativa	
	sia vincolata per legge o per contratto all'ammissione di nuo-	

vi soci cooperatori, oppure di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazioni di aziende o altre eventualità analoghe.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al primo comma del presente articolo, la Cooperativa chiederà l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni, nei casi in cui sia consentito dalla disciplina vigente.

È facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 20 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a.1) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale non inferiore ad euro 25 (venticinque); l'ammontare della quota di ciascun socio potrà avere un valore qualsiasi pari o superiore al suddetto valore minimo, ma non superiore a quello massimo di legge, salve le deroghe previste per il caso di conferimento di beni o crediti, per il caso di aumento mediante imputazione a capitale di dividendi o ristorni ed in caso di emissione di quote dei soci sovventori;

a.2) da un numero illimitato di quote di valore nominale di euro 25 (venticinque) ciascuna detenute dai soci sovventori; ogni soci sovventore dovrà sottoscrivere almeno 10 (dieci)

	quote;	
	b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di	
	gestione di cui all'art. 22 e con le quote non rimborsate ai	
	soci receduti od esclusi od agli eredi dei soci deceduti;	
	c) da eventuali riserve straordinarie;	
	d) da ogni altro fondo o accantonamento a copertura di parti-	
	colari rischi o in previsione di oneri futuri o investimenti e	
	dal fondo sovrapprezzo quote;	
	e) da qualsiasi liberalità che pervenisse alla Cooperativa per	
	essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi socia-	
	li.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa	
	con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti	
	delle quote sottoscritte ed eventualmente aumentate degli uti-	
	li o ristorni imputati a capitale.	
	Art. 21 (Sottoscrizione e versamento del capitale sociale)	
	Il capitale sottoscritto dovrà essere versato nei termini sta-	
	bilito dal Consiglio di Amministrazione.	
	Le quote detenute dai soci cooperatori sono sempre nominative.	
	Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere	
	cedute senza la autorizzazione del Consiglio di Amministrazio-	
	ne e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a ga-	
	ranzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci coopera-	
	tori contraggono con la medesima.	
	Le quote detenute dai soci sovventori sono liberamente trasfe-	

	ribili per successione a causa di morte e per atto tra vivi ai	
	parenti nella linea retta ed al coniuge, ad altro socio od al	
	suo coniuge od ai suoi parenti in linea retta. In ogni altro	
	caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno	
	diritto di prelazione nell'acquisto ad un prezzo non superiore	
	al corrispettivo valore nominale delle quote che il socio in-	
	tende alienare.	
	Art. 22 (Esercizio sociale, bilancio di esercizio e ristorno)	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Am-	
	ministrazione provvede alla redazione del bilancio, il quale	
	deve comprendere quanto richiesto per legge con la specifica	
	indicazione dei criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento degli scopi statutari in conformità con lo scopo	
	mutualistico della società.	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare la erogazione ai soci lavoratori, a titolo di ristorno, di ulteriore trattamento economico, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a) del comma 2 dell'art. 3 Legge 3.4.2001 n.142 e successive eventuali modifiche:	
	- mediante integrazione delle retribuzioni medesime,	
	- mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto.	
	Il ristorno di cui sopra compete ai soci lavoratori in propor-	
	zione alla qualità e quantità di lavoro da ciascuno prestata	

nel rispetto della parità di trattamento e comunque in base ai

seguenti criteri obiettivi:

- le ore lavorate o retribuite nel corso dell'anno,

- la qualifica/professionalità,

- i compensi erogati,

- il tempo di permanenza nella società,

- la tipologia del rapporto di lavoro,

- la produttività.

Un apposito regolamento approvato dall'Assemblea preciserà i

meccanismi di calcolo di ciascun criterio. Il Consiglio di Am-

ministrazione deciderà di volta in volta quali e quanti dei

criteri applicare.

La stessa assemblea che approva il bilancio delibera sulla di-

stribuzione degli utili annuali, destinandoli:

a) non meno del 30% (trenta per cento), o comunque per quanto

previsto dalla legge, al fondo di riserva ordinaria, mai divi-

sibile tra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita

della società che all'atto del suo scioglimento;

b) il 3% (tre per cento) e comunque la quota eventualmente

maggiore o minore stabilita da norme inderogabili, alla costi-

tuzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promo-

zione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Asso-

ciazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del

movimento cooperativo riconosciuta ai sensi dell'art. 5 del

D.Lgs.C.P.S. 14/12/1947 n. 1577, cui la Cooperativa aderisce;

	in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Mi-	
	nistero competente;	
	c) all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che	
	verrà stabilita dalla Assemblea, che approva il bilancio e che	
	non potrà essere superiore a quanto stabilito all'art. 3 del	
	presente statuto; il dividendo che compete ai soci sovventori	
	potrà essere di due punti superiore rispetto a quello stabili-	
	to per i soci cooperatori; i dividendi potranno essere imputa-	
	ti ad aumento della quota di ciascun socio; i dividendi po-	
	tranno essere distribuiti solo se il rapporto tra il patrimo-	
	nio netto e il complessivo indebitamento della società è supe-	
	riore ad un quarto;	
	d) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva	
	straordinaria sempre indivisibile nella misura che verrà sta-	
	bilita dalla assemblea che approva il bilancio.	
	L'assemblea può sempre deliberare in alternativa alla destina-	
	zione di cui alle lettere c) e d) che la totalità degli utili,	
	fatto salvo quanto indicato nella lettera b), venga devoluto	
	al fondo di riserva di cui alla lettera a).	
	E' vietata la distribuzione di utili in qualsiasi forma per la	
	intera durata del piano di crisi aziendale eventualmente ap-	
	provato dalla assemblea dei soci in base a quanto disposto dal	
	"Regolamento Interno" ai sensi della lettera d), primo comma,	
	dell'art. 6 della L. 3.4.2001 n. 142.	
	ORGANI SOCIALI	

Art. 23 (Elenco degli organi sociali)

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) il Revisore, se nominato.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 24 (Modalità di convocazione delle assemblee dei soci)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da affiggersi nei locali della sede della Cooperativa ed in ogni unità locale almeno dieci giorni prima dell'adunanza; il consiglio di amministrazione curerà che l'avviso di convocazione sia inviato individualmente ai soci nel medesimo termine di dieci giorni con il mezzo, che riterrà più opportuno tra i seguenti: lettera consegnata a mano o comunque trasmessa tramite servizio postale pubblico o privato, ovvero telefax o posta elettronica (e-mail). In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci, con diritto di voto, e siano presenti la maggioranza degli amministratori in carica e la maggioranza dei sindaci effettivi, se nominati.

	Le maggioranze richieste dallo statuto per la costituzione	
	delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono	
	calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci aventi	
	diritto di voto.	
	Art. 25 (Assemblea ordinaria e straordinaria)	
	L'Assemblea ordinaria:	
	a) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo uti-	
	le, anche il bilancio preventivo; delibera sulla destinazione	
	degli utili nei limiti di legge e di statuto;	
	b) procede alla nomina delle cariche sociali;	
	c) determina l'eventuale compenso per gli amministratori ed il	
	compenso per i sindaci, se nominati;	
	d) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	e) delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecno-	
	logico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;	
	f) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione,	
	sulla adozione di programmi pluriennali finalizzati allo svi-	
	luppo ed ammodernamento aziendale;	
	g) delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici	
	ulteriori a titolo di ristorno ai sensi dell'art. 3, comma 2,	
	della Legge 3 aprile 2001 n. 142;	
	h) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla	
	legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo scopo	
	di promuovere l'attività imprenditoriale della Cooperativa.	

	I Regolamenti, che disciplinano i rapporti tra società e soci,	
	predisposti dal Consiglio di Amministrazione, sono approvati	
	dalla Assemblea con le maggioranze previste per la Assemblea	
	straordinaria.	
	L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro	
	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quan-	
	do lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura	
	ed all'oggetto della società, l'Assemblea ordinaria potrà ave-	
	re luogo entro centottanta giorni dalla chiusura dell'eserci-	
	zio sociale; in tal caso gli amministratori segnalano le ra-	
	gioni della dilazione nella relazione al bilancio.	
	L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di	
	Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta	
	per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal	
	Collegio Sindacale se nominato, o da almeno un decimo dei soci	
	cooperatori o dai soci sovventori che abbiano diritto ad alme-	
	no un decimo dei voti spettanti alla loro categoria.	
	L'Assemblea è straordinaria quando così definita da disposi-	
	zioni di legge e, comunque, quando si riunisce per deliberare	
	sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto,	
	sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato	
	della Cooperativa, sulla trasformazione della Cooperativa qua-	
	lora consentito dalla legge, sulla nomina e poteri di liquida-	
	tori, su fusioni o scissioni.	
	Art. 26 (Validità dell'Assemblea e maggioranze qualificate)	

	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordi-	
	naria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rap-	
	presentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straor-	
	dinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei	
	soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e de-	
	libera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti	
	gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Quando si tratti di deliberare sullo scioglimento anticipato,	
	e la liquidazione, sulla trasformazione ove consentita dalla	
	legge, sulla scissione o sulla fusione, sul Regolamento inter-	
	no previsto dalla Legge n.142/2001 ed eventuali successive mo-	
	difiche, l'Assemblea delibera con il voto favorevole del 60%	
	(sessanta per cento) dei presenti o rappresentati aventi di-	
	ritto al voto.	
	Art. 27 (Diritto di voto e delega)	
	Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci cooperatori e	
	sovventori che risultino iscritti nel libro soci da almeno no-	
	vanta giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'im-	
	porto della quota posseduta.	
	Ciascuno dei soci sovventori ha diritto ad un voto per ogni	
	euro 10.000 (diecimila) di capitale versato, sino ad un massi-	
	mo di cinque voti. Ai soci sovventori non può, in ogni caso,	
	essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'in-	
	sieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna As-	

	semblea generale; si opererà eventualmente una proporzionale	
	riduzione dei voti esprimibili da ogni socio sovventore, il	
	cui voto potrà avere un valore frazionario anche inferiore al-	
	la unità.	
	Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro	
	socio appartenente alla medesima categoria, non Amministrato-	
	re, né Sindaco e salvi eventuali altri divieti di legge, ma	
	che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ogni socio	
	delegato non può rappresentare più di cinque soci.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assem-	
	blea e conservate fra gli atti sociali.	
	L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è pre-	
	sieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da	
	un socio eletto dall'Assemblea stessa.	
	L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorranò, due	
	scrutatori.	
	Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal	
	Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.	
	Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere	
	redatto da notaio.	
	Il verbale deve tra l'altro indicare, anche in allegato, l'i-	
	dentità dei partecipanti, le modalità e il risultato delle vo-	
	tazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identifica-	
	zione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	

	Art. 28 (Composizione, durata e poteri del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da almeno tre e non	
	più di nove consiglieri. La maggioranza degli amministratori	
	deve essere scelta tra soci cooperatori; gli altri membri del	
	Consiglio di Amministrazione potranno essere scelti tra altre	
	categorie di soci o tra estranei alla società.	
	Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi.	
	I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.	
	L'Assemblea determina l'eventuale compenso per gli amministra-	
	tori, determinabile anche in relazione al risultato della ge-	
	stione; l'Assemblea potrà assegnare agli amministratori un	
	trattamento di fine mandato.	
	Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale,	
	se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi	
	membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a ca-	
	rattere continuativo in favore della società.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e uno o più Vi-	
	ce Presidenti, se non ha già provveduto in merito l'Assemblea,	
	e può delegare parte delle proprie attribuzioni, determinando-	
	le nella deliberazione e nei limiti di legge, ad uno o più de-	
	gli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo; in parti-	
	colare non possono essere delegati i poteri in materia di am-	
	missione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente su propria iniziativa, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri o dal Collegio Sindacale, se nominato.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedire o consegnare a mano facendosi rilasciare ricevuta o da inviare a mezzo telefax o posta elettronica non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, due giorni prima .

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Sono valide le riunioni, anche se non convocate, qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e tutti i Sindaci effettivi, se nominati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti con votazione palese.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Gli amministratori come sopra nominati, scadono insieme con quelli in carica all'atto

	della loro nomina.	
	In caso di cessazione dalla carica, anche per dimissioni, della maggioranza degli amministratori o della metà se nominati in numero pari, cesserà l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso gli amministratori in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.	
	Se vengono a mancare tutti gli amministratori, la Assemblea è convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, che potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni a qualcuno dei suoi membri determinando i limiti della delega stessa e in questo caso si applicano le disposizioni e limitazioni contenute nell'articolo 2381 commi quarto e sesto del codice civile in quanto compatibili. Inoltre non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, quinto comma del codice civile.	
	La rappresentanza generale della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed agli amministratori delegati.	
	IL COLLEGIO SINDACALE	
	Art. 29 (Collegio sindacale)	
	Qualora obbligatorio o comunque ritenuto opportuno, l'Assemblea nominerà tre sindaci effettivi, tra i quali designerà il Presidente del Collegio, e due sindaci supplenti, determinan-	

done la retribuzione annua.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data della assemblea convocata per la approvazione del terzo esercizio della carica, ma con effetto dal momento in cui il Collegio sarà ricostituito. Il Collegio Sindacale vigila sulla osservanza della legge, dello statuto, dei principi di corretta amministrazione; compete al Collegio Sindacale anche il controllo legale dei conti, qualora non sia obbligatoria la nomina, che compete alla Assemblea, di un revisore contabile o di una società di revisione, iscritti nel registro istituito dal Ministero della Giustizia, in carica per tre esercizi; l'Assemblea potrà in ogni caso deliberare di nominare il revisore contabile o società di revisione.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 30 (Nomina liquidatori)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Art. 31 (Destinazione del patrimonio sociale)

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento

37 di 38

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 2, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Bollo assolto ai sensi del decreto 22.2.2007 mediante M.U.I.